



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 134 del 25/09/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO INQUINAMENTO E GRANDI IMPIANTI 5 settembre 2014, n. 24

“Ecolevante SpA” - Esecuzione della sentenza del TAR Puglia Bari n. 1328 depositata in data 08/08/2013 - Aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, già rilasciata con D.D. n. 426 del 3 luglio 2008 del Settore Ecologia e successive determinazioni, per autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianto di trattamento del percolato autoprodotta.

L’anno 2014 addì 05 del mese di settembre in Modugno (Ba), presso l’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti

Il Dirigente dell’Ufficio Inquinamento
e Grandi Impianti

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 767 del 26/04/2011 con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 17 del 24 giugno 2011 con cui l’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia è stato trasferito alle dipendenze del Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determina del Direttore dell’Area organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 25 del 03/07/2012 con cui è stato conferito al Dr. Giuseppe Maestri l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 42 del 25/07/2012 di “Delega delle funzioni dirigenziali al Dirigente dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ai sensi della L.R. n. 10/2007, art. 45”;

Visto il D.Lgs. 152/06 e smi: «Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC)»;

Visto il D.M. 24.4.2008, denominato “Decreto Interministeriale Tariffe”;

Vista la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”;

Vista la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento - Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all’allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3”.

Vista la Legge 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

Vista la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;

Visto l’articolo 35 della L.R. 19/2010 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia”;

Vista la DGRP n. 648 del 05/04/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedurali”;

Vista la DGRP n. 1113 del 19/05/2011 “Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006”;

Vista la L.R. 3 del 12 febbraio 2014 “Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) ? Elenco tecnici competenti in acustica ambientale”;

Visto il Decreto Legislativo 152/06 e smi, alla parte seconda Titolo III-BIS “Autorizzazione Integrata Ambientale” disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;

Visto il Decreto Legislativo 36/2003 e smi, in attuazione della Direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti, stabilisce requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e

orientamenti tesi a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e dell'atmosfera, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica

Vista la relazione dell'Ufficio, espletata dall'AP ing. Paolo GAROFOLI così formulata:

Relazione dell'Ufficio

Dalla documentazione rinvenuta in atti, si evince quanto segue.

L'intervento è finalizzato a ridurre il battente idraulico del percolato presente in discarica, rimettendo nel corpo dei rifiuti il concentrato e recuperando le acque rivenienti dal processo di depurazione.

Il trattamento del percolato, mediante tecnologia ad osmosi inversa, prevede la produzione di due flussi:

1. Permeato, rispondente alle caratteristiche stabilite dalla Tabella 4 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, da utilizzare per l'irrigazione delle essenze arboree e vegetali presenti nell'area dell'impianto, per lavare i piazzali, per abbattere le polveri, per reintegrare la riserva idrica dell'impianto antincendio e per altri scopi industriali;
2. concentrato da reimmettere in discarica mediante sistema di drenaggio dedicato a mezzo di contenitori metallici riempiti di pietrame calcareo (vedi planimetria rev. 2 "Planimetria reimmissione concentrato in discarica" acquisita al prot. 2277 del 30 maggio 2014).

L'impianto risulta progettato per il funzionamento prevalentemente automatico ed è costituito dai seguenti elementi principali:

- pre-filtrazione;
- stadio percolato con moduli in pressione, incluso il sistema di controllo (PLC) e il processore per l'indicazione delle operazioni e registrazione dei dati;
- stadio permeato con moduli per pressione, controllato tramite il PLC dello stadio del percolato a cui è asservito;
- scambiatore ionico per la rimozione combinata dell'ammoniaca e del boro.

Procedimento amministrativo:

1. in data 29 maggio 2012 veniva emessa la Determinazione Dirigenziale n. 38 dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti di diniego dell'aggiornamento, per la modifica consistente nella costruzione ed esercizio di impianto di concentrazione del percolato, dell'AIA già rilasciata con D.D. n. 426 del 3 luglio 2008 e smi ad ECOLEVANTE SpA per la discarica di rifiuti non pericolosi sita in località Torre Caprarica in Grottaglie (TA)."

2. Con sentenza n. 1328 depositata in data 08/08/2013, il TAR Puglia - Bari annullava, per le motivazioni nella stessa richiamate, la soprarichiamata Determinazione Dirigenziale n. 38 del 29 maggio 2012;

3. In ottemperanza alla richiamata sentenza del Tar Puglia di annullamento del provvedimento regionale sopraindicato, l'Ufficio Inquinamento e Grandi impianti procedeva alla definizione istruttoria dell'istanza con la convocazione di nuova Conferenza di Servizi per il giorno 29 aprile 2014. Nella medesima nota prot. 1638 del 15/04/2014, di convocazione della Conferenza di Servizi, la Regione Puglia invitava il Gestore a fornire le integrazioni documentali già richieste durante la Conferenza di Servizi del 26 ottobre 2011.

4. In data 23 aprile 2014, con registrazione al prot. 1691, perveniva dal Gestore la documentazione integrativa richiesta con nota prot. 1638 del 15.04.2014 e consistente in:

- Allegato 1: Relazione tecnica rev. 1 - chiarimenti e documentazione integrativa
- Allegato 2: Piano di monitoraggio e controllo rev. 1 (appendice relativa all'impianto di trattamento del percolato)
- Tavola grafica n. 3 rev. 0: inquadramento territoriale
- Tavola grafica n. 4 rev. 1 - planimetria impianto IPPC

- Tavola grafica n. 5 rev. 1 - sviluppo dell'area di intervento
- Tavola grafica n. 6 rev. 1 - lay-out dell'impianto
- Tavola grafica n. 7 rev. 1 - vasca di accumulo del percolato
- Tavola grafica n. 8 rev. 1 - impianto osmosi inversa
- Tavola grafica n. 9 rev. 1 - vasca di stoccaggio del permeato
- Tavola grafica n. 10 rev. 0 - silos di stoccaggio del concentrato (esistenti)
- Tavola grafica n. 11 rev. 1 - planimetria reimmissione concentrato in discarica

5. In data 29 aprile 2014 si teneva la conferenza di servizi durante la quale, a seguito di richiesta di integrazione documentale da parte di ARPA Puglia per approfondimenti tesi a valutare l'utilità della reimmissione del concentrato in discarica e l'assenza di incremento di rischi di gestione, tutti gli enti partecipanti si riservavano di esprimere il parere di competenza successivamente all'esame delle integrazioni richieste;

6. In data 14 maggio 2014, l'ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto richiedeva con nota prot. 2014.0027657 indirizzata all'Autorità Competente (acquisita al prot. 1995 del 15 maggio 2014 del Servizio Rischio Industriale) integrazioni/chiarimenti;

7. L'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, con nota prot. 2049 del 16 maggio 2014, inviava al Gestore ed a tutti gli enti coinvolti nel procedimento la nota soprarichiamata di ARPA Puglia con la richiesta di integrazioni/chiarimenti;

8. il Gestore, con nota acquisita al prot. 2277 del 30 maggio 2014, trasmetteva a tutti gli Enti la documentazione integrativa in riscontro alla richiesta di ARPA Puglia e consistente in:

- Relazione tecnica - "chiarimenti ARPA post conferenza servizi del 28.04.2014" - rev. 0
- Piano di Monitoraggio e controllo rev. 2;
- Elaborato grafico - Tav. 11 - rev. 2 - Planimetria reimmissione concentrato in discarica;
- Elaborato grafico - tav. 12 - rev. 0 - Planimetria dei punti di scarico al suolo.

9. L'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, con nota prot. 2308 del 04/06/2014, convocava ulteriore conferenza di servizi per il giorno 18 giugno 2014 e con nota, prot. 2332 del 05/06/2014, rinviava la stessa al giorno 19 giugno 2014 a seguito di richiesta pervenuta dal Gestore;

10. In data 17 giugno 2014 veniva registrata al prot. 2507 la nota, pervenuta a mezzo PEC, dall'avv. Ciro D'Alo' con cui i signori Antonia Ragusa, Presidente del Comitato Vigiliamo per la discarica onlus, e Giovanni Annicchiarico, Presidente dell'associazione Sud in movimento con sede in Grottaglie, chiedevano di poter partecipare alla conferenza di servizi convocata per il giorno 19 giugno 2014.

11. In data 19 giugno 2014 si teneva la Conferenza di Servizi durante la quale:

- Il sig. D'Alò Ciro illustrava i contenuti della memoria a firma dei sig.ri Giovanni Annicchiarico e Francesco Leo che veniva acquisita al verbale della conferenza di servizi al fine di una attenta valutazione da parte di tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento amministrativo;
- Seguiva l'intervento della prof.ssa Antonia Ragusa che consegnava, ai fini dell'acquisizione agli atti del procedimento, la memoria del comitato "Vigiliamo per la discarica onlus" per una attenta valutazione da parte di tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento amministrativo;
- I Sindaci dei Comuni di Grottaglie e di San Marzano chiedevano la sospensione del procedimento al fine di acquisire gli esiti del monitoraggio riferito soprattutto agli odori da ultimo sollecitato dalla Regione Puglia - Servizio Rischio Industriale con nota del 12 giugno 2014;
- Veniva data lettura del parere non ostativo ma condizionato, pervenuto durante la stessa Conferenza di Servizi, redatto da ARPA Puglia con nota prot. 34640 del 19 giugno 2014;
- La Regione Puglia, facendo seguito alla relazione tecnica "chiarimenti ARPA post conferenza servizi del 29 aprile 2014 - rev. 0" chiedeva al Gestore l'inquadramento e la qualifica del nuovo punto di emissione previsto e derivante dal camino del deareatore in cui dovrebbero confluire le arie esauste dalle vasche di raccolta del percolato e l'aria aspirata dai container scarrabili. Il Gestore riteneva di ricondurre l'emissione in esame all'attività di cui all'art. 272 comma 1 - Allegato IV parte prima lettera p) del D.Lgs. 152/06 e smi. La Regione, diversamente, ritenendo l'emissione proposta non inquadrabile

nell'elenco delle attività in deroga ex art. 272 comma 1 del Testo Unico ambientale, invitava il Gestore a fornire le necessarie informazioni previste dall'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con particolare riferimento alla previsione qualitativa degli inquinanti da sottoporre a misurazione periodica così come anche indicato da ARPA Puglia nel parere precedentemente letto. Il Gestore si impegnava a produrre l'integrazione richiesta nel più breve tempo possibile.

- I Sindaci dei comuni di Grottaglie e San Marzano producevano i rispettivi pareri a mezzo di atti che venivano sottoscritti e allegati al verbale.

12. In data 20 giugno 2014 veniva registrato al prot. 2563 il parere di competenza del Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Taranto-Grottaglie-Manduria in cui si evidenziava altresì che "l'impianto di discarica ricade all'interno di un'area in relazione alla quale indagini epidemiologiche hanno evidenziato eccessi di patologie. Fatte salve le valutazioni e determinazioni da parte di ARPA Puglia relative alle verifiche tecniche in ordine alla idoneità e adeguatezza degli impianti e dispositivi tecnici previsti anche in relazione alle migliori tecniche disponibili ed ai correlati profili attinenti ai possibili effetti sulle emissioni in termini di produzione di biogas e percolato, sulla idoneità dei presidi ambientali e delle modalità gestionali, questo Servizio per quanto di competenza richiede che:

- La società titolare proceda alla effettuazione preliminare della valutazione d'impatto sanitario;

- Nell'eventuale provvedimento finale sia previsto che:

- la nuova stesura dell'analisi di rischio dell'impianto tenga conto dello scenario impiantistico aggiornato che prevede tra gli impianti attivi anche il sistema di trattamento del percolato ed il relativo sistema connesso di ricircolo del concentrato in discarica;

- la prescritta valutazione dei rischi, da redigersi annualmente dalla Ecolevante spa, sia trasmessa anche a questa U.O.S. del servizio Igiene e sanità Pubblica ASL TA;

- il predetto documento sia accompagnato da una relazione che dia atto dell'esito di un esame comparativo con le valutazioni di rischio elaborate negli anni precedenti con particolare riferimento ai profili relativi alle esposizioni umane."

13. Con nota, prot. 2557 del 20 giugno 2014, l'Ufficio inquinamento e Grandi Impianti trasmetteva a tutti gli enti il verbale della Conferenza di Servizi del 19-06-14 chiedendo contestualmente al Dipartimento di Prevenzione SISP Taranto-Grottaglie-Manduria di voler indicare al Gestore e all'Autorità Competente la norma di riferimento per l'elaborazione e la conseguente verifica della Valutazione di Impatto Sanitario di cui alla richiesta indicata nel parere trasmesso con nota prot. 1073/SISP del 19.06.2014.

14. In data 10 luglio 2014 veniva pubblicata la sentenza n. 284/2014 del TAR Puglia - Bari per l'ottemperanza della sentenza n. 1238/2013 dello stesso TAR Puglia - Bari;

15. In data 16 luglio 2014, con nota acquisita al prot. 2912, il Dipartimento di Prevenzione SISP Taranto-Grottaglie-Manduria riscontrava la richiesta formulata dalla Regione Puglia con nota prot. 2557 del 20 giugno 2014 in ordine alla norma di riferimento per l'elaborazione e la conseguente verifica della Valutazione di Impatto Sanitario rappresentando che "lo scopo della Valutazione degli Impatti di Salute (VIS) è l'accertamento preventivo della compatibilità con la salute dei cittadini, a seguito della realizzazione di un nuovo progetto o delle scelte programmatiche definite dai soggetti istituzionali nei settori non strettamente sanitari (economia, istruzione, ambiente, trasporti, ecc...). Di fatto gli obiettivi generali che la VIS si propone di perseguire possono essere riassunti nella necessità di:

- Individuare i più significativi rischi e benefici prodotti in conseguenza della realizzazione del progetto;

- Descrivere le azioni che sono state progettate per salvaguardare la salute delle comunità residenti coinvolte.

La VIS utilizza una metodologia diversificata che fa capo a dati sia quantitativi sia qualitativi e che impiega differenti strumenti derivati da discipline mediche (epidemiologia, tossicologia), sociali, economiche e ambientali, fondendole in una prospettiva multisetoriale. Il processo di VIS, incentrato su uno screening-scoping, deve essere volto a definire principalmente l'entità dei possibili impatti sanitari inerenti la proposta e la loro rilevanza. Premesso quanto sopra, non essendoci una norma specifica per la elaborazione della VIS, quest'ultima dovrà rispondere ai criteri generali in premessa specificati ed

indicare l'influenza dell'intervento sui determinanti di salute della popolazione.”

16. Con nota, registrata al prot. 2827 del 11 luglio 2014, il Gestore trasmetteva precisazioni in riscontro alla richiesta formulata dalla Regione Puglia in sede di conferenza di servizi del 19 giugno 2014.

Tutto quanto premesso, esaminata la documentazione agli atti, si osserva che:

Con sentenza n. 284/2014, con cui è stato ordinato al competente Servizio della Regione Puglia di ottemperare al disposto della sentenza n. 1238/2013, il Tribunale Amministrativo ha richiamato i seguenti principi giuridici della sentenza ottemperanda:

- L'impianto di trattamento del percolato progettato dalla società Ecolevante risulta rispettoso dei parametri indicati dall'Allegato 1 al D.Lgs. 36/2003 ("L'impianto, infatti, è finalizzato all'abbassamento del battente idraulico sul fondo della discarica, come imposto dai criteri previsti per il sistema di raccolta e concentrazione del percolato, sicché soddisfa la condizione richiesta; il percolato, inoltre, una volta concentrato può rimanere all'interno della discarica, come previsto dal progetto della ricorrente");

- Il concentrato non può essere qualificato come rifiuto in senso tecnico (esso infatti rimane confinato all'interno della discarica dove viene prodotto e trattato), sicché allo stesso non possono essere applicati i coefficienti previsti per l'ammissibilità dei rifiuti in discarica;

- il trattamento operato dall'impianto in questione non rientra tra le modifiche sostanziali dell'impianto, come anche affermato dal Comitato della Regione nel provvedimento prot. N. 697 del 28 gennaio 2011.

La Regione Puglia - Servizio Ecologia, con nota prot. 697 del 28/01/2011, ha ritenuto ai fini della valutazione di impatto ambientale la variante proposta non sostanziale per le motivazioni di seguito riportate: "dall'esame della relazione integrativa, che chiarisce le finalità e le metodologie del trattamento e recupero del percolato, risulta che l'impianto è strettamente connesso al funzionamento della discarica stessa per una sua corretta gestione in termini di controllo e durata. Inoltre, limitando il trattamento del percolato esclusivamente alla discarica in oggetto, la realizzazione dell'impianto non risulta una variante essenziale e, pertanto, il Comitato esprime parere favorevole"

ARPA PUGLIA - DAP Taranto, con nota prot. 34640 del 19 giugno 2014, ha espresso il parere non ostativo ma condizionato sull'intervento impartendo prescrizioni da osservarsi in fase di esercizio dell'impianto, articolate in funzione dell'aspetto ambientale o gestionale considerato.

Il progetto di costruzione dell'impianto di trattamento del percolato del cosiddetto III lotto di discarica, secondo le previsioni progettuali avanzate dal Gestore, non prevede la gestione delle terre e rocce da scavo in esclusione dalla disciplina dei rifiuti o sottoforma di sottoprodotti. Quindi, tutte le rocce da scavo dovranno essere gestite come rifiuti da avviare prioritariamente a successive operazioni di recupero.

Il Piano di Monitoraggio e Controllo, presentato nella revisione 2 ed acquisito al prot. 2277 del 30 maggio 2014, deve essere aggiornato per tener conto delle seguenti prescrizioni:

1. L'efficienza del sistema di abbattimento delle sostanze odorigene dovrà essere valutata al momento della messa in opera dell'impianto misurando le concentrazioni odorimetriche mediante olfattometria dinamica, ai sensi della UNI EN 13725/2004, a monte e a valle del sistema di abbattimento e ripetuta con cadenza almeno trimestrale;

2. Dovrà essere previsto il monitoraggio al confine dell'impianto in almeno quattro punti, in considerazione della direzione prevalente dei venti, al fine di valutarne la concentrazione odorimetrica in ou/m³ con limite di concentrazione prescritto in 100 ou/m³ al confine dell'impianto. Tale limite dovrà essere verificato operando misurazioni aria ambiente con olfattometria dinamica (UNI EN 13725/2004), avendo cura di valutare i valori di odore del fondo ambientale;

3. Deve prevedere la valutazione delle emissioni odorigene dalle sorgenti convogliate.

Il quadro emissivo deve essere integrato con l'introduzione dell'emissione convogliata E3, non inquadrabile fra le emissioni scarsamente rilevanti ai sensi dell'articolo 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06, alle seguenti condizioni ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi:

- Il quadro degli scarichi idrici emissivo deve essere integrato con l'introduzione di 2 nuovi punti di scarico, associati al percolato in eccedenza rispetto al riutilizzo interno, sul suolo alle seguenti

condizioni:

Tutto quanto sopra esposto, si sottopone al Dirigente dell'Ufficio per il provvedimento di competenza che riterrà più opportuno adottare.

Il Funzionario Istruttore
Ing. Paolo Garofoli

Il Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti

Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si intende approvata ed integralmente richiamata e trascritta;

in considerazione della natura dei pareri resi da:

1. Comune di Grottaglie contenente considerazioni di tutela ambientale che si ritengono soddisfatte e superate dalla valutazione di modifica non sostanziale ai fini VIA dal competente Servizio Ecologia della Regione Puglia nonché dalle prescrizioni impartite da ARPA Puglia con il parere reso con nota prot. 34640 del 19 giugno 2014 e non contenente ragioni ostative di carattere edilizio alla costruzione dell'impianto;
2. Comune di San Marzano di San Giuseppe contenente considerazioni di tutela ambientale che si ritengono soddisfatte e superate dalla valutazione di modifica non sostanziale ai fini VIA dal competente Servizio Ecologia della Regione Puglia nonché dalle prescrizioni impartite da ARPA Puglia con il parere reso con nota prot. 34640 del 19 giugno 2014;
3. Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Taranto-Grottaglie-Manduria, con nota registrata al prot. 2563 del 20 giugno 2014, contenente in particolare la richiesta di preliminare valutazione di impatto sanitario da parte del Gestore che non può essere con il presente provvedimento prescritta in considerazione dell'assenza di normativa specifica per la elaborazione e l'approvazione della VIS, come peraltro confermato dalla stesso Dipartimento con nota acquisita al prot. 2912 del 16 luglio 2014.
4. Provincia di Taranto, convocata alle Conferenze di Servizi del 29 aprile 2014 e 19 giugno 2014, in forma di assenso ai sensi dell'art. 14-ter comma 7 della legge 241/90 e s.m.i.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e s.m.i
dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di aggiornare per modifica l'Autorizzazione Integrata Ambientale, già rilasciata al Gestore ECOLEVANTE SPA con D.D. n. 426 del 3 luglio 2008 del Settore Ecologia e successive determinazioni, per la costruzione ed esercizio di impianto di trattamento del percolato autoprodotta stabilendo che:

1. viene autorizzata la costruzione ed esercizio dell'impianto di trattamento del percolato autoprodotta nel cosiddetto terzo lotto di discarica, nel rispetto del progetto di cui alla nota prot. 1691 del 23 aprile 2014 e successiva modifica ed integrazione con nota prot. 2277 del 30 maggio 2014, come impianto accessorio funzionale alla discarica ai sensi del punto 2.3 dell'Allegato 1 al D.Lgs. 36/03 e smi;

2. devono essere osservate tutte le prescrizioni riportate nel parere non ostativo ma condizionato sull'intervento reso da ARPA Puglia con nota prot. 34640 del 19 giugno 2014, allegato al presente provvedimento e facente parte integrante;

3. Tutte le rocce da scavo dovranno essere gestite come rifiuti da avviare prioritariamente a successive operazioni di recupero.

4. Il Piano di Monitoraggio e Controllo, presentato nella revisione 2 ed acquisito al prot. 2277 del 30 maggio 2014, deve essere aggiornato e trasmesso a tutti gli enti, prima dell'entrata in esercizio, per l'approvazione da parte di ARPA Puglia tenendo conto delle seguenti prescrizioni:

- L'efficienza del sistema di abbattimento delle sostanze odorigene dovrà essere valutata al momento della messa in opera dell'impianto misurando le concentrazioni odorimetriche mediante olfattometria dinamica, ai sensi della UNI EN 13725/2004, a monte e a valle del sistema di abbattimento e ripetuta con cadenza almeno trimestrale;

- Dovrà essere previsto il monitoraggio al confine dell'impianto in almeno quattro punti, in considerazione della direzione prevalente dei venti, al fine di valutarne la concentrazione odorimetrica in ou/m³ con limite di concentrazione prescritto in 100 ou/m³ al confine dell'impianto. Tale limite dovrà essere verificato operando misurazioni aria ambiente con olfattometria dinamica (UNI EN 13725/2004), avendo cura di valutare i valori di odore del fondo ambientale;

- Dovrà essere prevista la valutazione delle emissioni odorigene dalle sorgenti convogliate.

5. Il quadro emissivo viene integrato con l'introduzione dell'emissione convogliata E3, non inquadrabile fra le emissioni scarsamente rilevanti ai sensi dell'articolo 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06, alle seguenti condizioni ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi:

6. Il quadro degli scarichi idrici emissivo deve essere integrato con l'introduzione di 2 nuovi punti di scarico, associati al permeato in eccedenza rispetto al riutilizzo interno, sul suolo alle seguenti condizioni:

7. Il Gestore dovrà, nell'aggiornamento periodico della Valutazione del Rischio, tener conto dello scenario impiantistico aggiornato comprensivo del trattamento del percolato e del relativo sistema connesso di ricircolo del concentrato in discarica;

8. Il Gestore dovrà trasmettere l'aggiornamento periodico della prescritta Valutazione del Rischio anche alla U.O.S. del Servizio Igiene e Sanità Pubblica ASL TA con relazione contenente esame comparativo con le valutazioni di rischio elaborate negli anni precedenti con particolare riferimento ai profili relativi alle esposizioni umane;

9. il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio delle modifiche in oggetto;

10. il presente provvedimento integra ed aggiorna, per modifica, l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con D.D. n. 426 del 3 luglio 2008 del Settore Ecologia e successive determinazioni;

11. per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità Competente la comunicazione/riciesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali";

12. l'autorizzazione di aggiornamento, per modifica, rilasciata ai sensi dell'art. 29 - nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., ha termine finale di validità coincidente con quella di cui alla D.D. n. 426 del 3 luglio 2008 del Settore Ecologia

- di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Rischio Industriale, al Gestore "Ecolevante SpA" con sede legale ed amministrativa in Rovato (BS) alla via XXV aprile, 18 nonché alla sede operativa in Grottaglie alla località Torre Caprarica.

- di trasmettere il presente provvedimento all'ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di TA per i successivi adempimenti;

- di trasmettere il presente provvedimento all'Avvocatura Regionale;

- di trasmettere il presente provvedimento al competente Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- di dare evidenza del presente provvedimento alla Provincia di Taranto, ai Comuni di Grottaglie e San Marzano di San Giuseppe, all'ARPA Puglia Direzione Scientifica, all'ARPA PUGLIA DAP TA, alla ASL competente per territorio, al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- è redatto in unico originale, composto da n. 18 facciate e n. 1 allegato composto da n. 5 facciate per un totale di n. 23 facciate;
- sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 comma 3 del D.P.G.R n° 161 del 22.02.2008:
- nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Provvedimenti Dirigenti" del sito ufficiale della Regione Puglia:
www.regione.puglia.it
- nel Portale Ambientale regionale
(<http://ambiente.regione.puglia.it/>)
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Si attesta che:

- il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
- il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Dirigente d'Ufficio
Dott. Giuseppe Maestri